



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n. 374 TFT 09 del 29 marzo 2022

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che, ai sensi dell'art. 142 comma 3 C.G.S., anche per la corrente stagione sportiva 2021/2022 troverà applicazione l'art. 38 n.7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi al Tribunale Federale Territoriale é esclusivamente il seguente:

Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

Riunione del giorno 29 marzo 2022

Per la Procura Federale partecipa in teleconferenza da remoto l'Avv. Alessandro Boscarino.

Presenza all'udienza il rappresentante AIA AB Sig. Giuseppe La Cara.

DEFERIMENTI

Procedimento n.08/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Avv. Felice Luigi Crosta – relatore

Componente Avv. Salvatore Priola

Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- 1) Sig. ERRANTE PIETRO, Presidente all'epoca dei fatti della U.S.D. Città di Rosolini 1953, ora denominata A.S.D. Virtus Ispica 2020 a seguito di fusione con quest'ultima Società;
- 2) Sig. FIDELIO PIETRO, Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Virtus Ispica 2020;
- 3) SOCIETA' A.S.D. VIRTUS ISPICA 2020;

La Procura Federale Interregionale, con nota prot. 6494/108pfi21-22/PM/mf del 2 marzo 2022, ha deferito a questo Tribunale Territoriale le parti suindicate, per rispondere delle seguenti violazioni:

a) il Sig. Errante Pietro della violazione dell'art.4, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva per avere trasmesso alla Società A.S.D. Virtus Ispica 2020, al fine di favorire la fusione tra le Società U.S.D. Città di Rosolini 1953 e A.S.D. Virtus Ispica 2020, la quietanza liberatoria datata 24 agosto 2020 recante la firma non veridica del Sig. Trombatore Orazio, nella quale è riportata la dichiarazione dell'allenatore appena citato di non avere nulla a pretendere dalle Società U.S.D. Città di Rosolini e A.S.D. Virtus Ispica 2020, con attestazione non veridica dell'estinzione del credito maturato per l'attività di allenatore svolta per la Società U.S.D. Città di Rosolini 1953;

b) il Sig. Fidelio Pietro: 1°) della violazione dell'art.4, comma 1, del C.G.S. per avere trasmesso al Comitato Regionale Sicilia la quietanza liberatoria del 24 agosto 2020 recante la firma apocriфа del Sig. Trombatore Orazio, non ponendo in essere alcuna attività volta ad accertare l'autenticità della sottoscrizione del documento trasmesso, consentendo in tal modo l'iscrizione della Società al Campionato di Eccellenza per la stagione sportiva 2021-2022, mediante dichiarazione non veridica relativamente alla estinzione delle pendenze economiche maturate dal Sig. Trombatore per l'attività di allenatore svolta per la Società U.S.D. Città di Rosolini 1953 (ora denominata A.S.D. Virtus Ispica 2020 a seguito della fusione avvenuta il 7 agosto 2020 tra le Società U.S.D. Città di Rosolini 1953 e A.S.D. Virtus Ispica 2020);

nonché: 2°) della violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. in relazione a quanto disposto dall'art. 94 ter, comma 13 delle N.O.I.F. e dall'art. 31, comma 6, del C.G.S. per non avere ottemperato al pagamento dei lodi emessi dal Collegio Arbitrale della L.N.D., pubblicato con C.U. n. 5/20 del 10.12.2020, riguardanti le vertenze n. 16/01 e 25/01 del Sig. Trombatore Orazio relative ai compensi pari ad € 9.609,26, maturati per l'attività di allenatore svolta da quest'ultimo nelle stagioni sportive 2018-2019 e 2019-2020 per la U.S.D. Città di Rosolini 1953, nonostante avesse avuto contezza della sussistenza della pendenza economica con il Sig. Trombatore dalla pubblicazione del C.U. n. 262 del Comitato Regionale Sicilia relativo alla decisione emessa dal Tribunale Federale Territoriale in data 01 giugno 2021 riguardante il deferimento 488pfi 20-21 della Procura Federale Interregionale.

All'udienza dibattimentale del 29/03/2022 è comparso il sig. Errante Pietro il quale ha chiesto il proscioglimento sostenendo di essere estraneo ai fatti oggetto del deferimento.

Le altre parti deferite non sono comparse e non hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

Il rappresentante della Procura Federale Avv. Alessandro Boscarino, intervenuto all'udienza tramite collegamento in teleconferenza, ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

- l'inibizione di mesi otto a carico del Presidente deferito Sig. Errante Pietro;
- l'inibizione di mesi sette a carico del Presidente deferito Sig. Fidelio Pietro;
- la sanzione dell'ammenda di € 800,00 a carico della Società A.S.D. Virtus Ispica 2020;

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, ritiene che il deferimento sia solo parzialmente fondato, come meglio specificato in seguito.

Come si evince dagli atti il presente procedimento nasce dalla segnalazione effettuata il 25 agosto 2021 dal Comitato Regionale Sicilia che trasmetteva alla Procura Federale per le valutazioni di competenza una nota trasmessa dal Sig. Trombatore Orazio, a mezzo del suo difensore, con la quale contestava, fra l'altro, l'autenticità di una dichiarazione liberatoria rilasciata il 24 agosto 2020, che avrebbe consentito l'iscrizione al Campionato di Eccellenza 2021-2022 alla Società A.S.D. Virtus Ispica 2020.

Inoltre il 01 settembre 2021 il Sig. Trombatore Orazio inviava un esposto alla Procura Federale nel quale dichiarava di non avere ricevuto da parte delle Società Città di Rosolini 1953 e Virtus Ispica 2020 nessun emolumento a lui spettante, secondo il deliberato del Collegio Arbitrale della LND (lodo 16/01 e lodo 25/01).

Pertanto, con riferimento alla dichiarazione liberatoria datata 24 agosto 2020, ne disconosceva integralmente il contenuto e la sottoscrizione Disconoscimento che veniva ribadito in sede di audizione davanti al rappresentante della Procura Federale il 16 settembre 2021, allorché gli veniva mostrata la dichiarazione con la sua sottoscrizione, con allegato il documento di riconoscimento n. AN5073024. In tale sede evidenziava altresì che il 24 agosto 2020 era in possesso di altro documento di identità n. AZ0006625 rilasciato dal Comune di Rosolini il 28 giugno 2019, che aveva provveduto in tale data a ritirargli il vecchio documento.

Ciò premesso, appare evidente la responsabilità del Sig. Errante Pietro, Presidente all'epoca dei fatti della U.S.D. Città di Rosolini 1953, per avere trasmesso alla Società A.S.D. Virtus Ispica 2020, al fine di favorire la fusione tra le Società U.S.D. Città di Rosolini 1953 e A.S.D. Virtus Ispica 2020, la quietanza liberatoria datata 24 agosto 2020 recante la firma non veridica del Sig. Trombatore Orazio, nella quale è riportata la dichiarazione dell'allenatore appena citato di non avere nulla a pretendere dalle Società U.S.D. Città di Rosolini e A.S.D. Virtus Ispica 2020, con attestazione non veridica dell'estinzione del credito maturato per l'attività di allenatore svolta per la Società U.S.D. Città di Rosolini 1953 e con allegato un documento di identità inesistente.

Per quanto concerne il 1°capo di imputazione a carico del Sig. Fidelio Pietro, Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Virtus Ispica 2020, questo Tribunale ritiene che nessun addebito può essere attribuito allo stesso, avendo operato in buona fede con la utilizzazione della documentazione che gli era stata trasmessa dalla società U.S.D. Città di Rosolini 1953, non avendo elementi per dubitare della veridicità della documentazione stessa, tenuto anche conto che la dichiarazione liberatoria era di data successiva alla proposizione dei ricorsi al Collegio Arbitrale, datati 06 luglio 2020 e 16 luglio 2020 e che il Presidente Errante al rappresentante della Procura Federale, alla domanda se avesse informato il Presidente Fidelio della liberatoria sottoscritta dal Sig. Trombatore, rispondeva di ricordare "di avere informato il Sig. Fidelio di avere tutte le ricevute comprovanti gli avvenuti pagamenti al sig. Orazio Trombatore".

Pure in relazione al 2°capo di incolpazione il Tribunale ritiene che le superiori argomentazioni sono sufficienti a far venir meno anche ogni responsabilità a carico del Presidente Fidelio per non avere ottemperato al pagamento dei lodi emessi dal Collegio Arbitrale e pubblicati il 10 dicembre 2020, se non altro per le stesse ragioni che hanno portato questo Tribunale, con la decisione adottata il 01 giugno 2021 nel procedimento n. 28/B, a dichiarare l'invalidità della comunicazione del lodo arbitrale in un indirizzo non più attivo; indirizzo che se è stato utilizzato anche per invitare la società resistente a fornire le proprie deduzioni scritte avrebbe irrimediabilmente violato il principio del contraddittorio, con ogni evidente conseguenza.

Infine questo Tribunale rileva che la documentazione trasmessa dalla Società A.S.D. Virtus Ispica al Comitato Regionale Sicilia comprende oltre alla liberatoria oggetto del presente procedimento sette ricevute di pagamento della Società U.S.D. Città di Rosolini, di vari importi, per un totale di € 8.500,00, intestate al Sig. Trombatore Orazio. Si tratta di ricevute che attestano pagamenti per compensi premi rimborsi forfettari al Sig. Trombatore Orazio nella qualità di calciatore tesserato dalla U.S.D. Città di Rosolini, relativi alle stagioni sportive 2018-2019 e 2019-2020 e quindi contemporanei ai periodi in cui lo stesso Sig. Trombatore Orazio svolgeva l'attività di tecnico della prima squadra per la stessa società, con la quale aveva anche sottoscritto apposito accordo

economico.

Conseguentemente gli atti vanno rimessi alla Procura Federale perché verifichi la legittimità dei pagamenti effettuati al Sig. Trombatore Orazio come giocatore e comunque la compatibilità tra le erogazioni liquidate come giocatore e quelle come allenatore.

Alla declaratoria di colpevolezza consegue la responsabilità diretta e indiretta della Società deferita.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

l'inibizione di mesi otto a carico del Presidente deferito sig. Errante Pietro;

l'ammenda di € 500,00 a carico della Società A.S.D. Virtus Ispica 2020.

Proscioglie il Presidente deferito Sig. Fidelio Pietro.

Dispone la rimessione degli atti alla Procura Federale per le valutazioni di sua competenza in ordine alla legittimità e/o compatibilità dei pagamenti effettuati dalla U.S.D. Città di Rosolini 1953 al sig. Trombatore Orazio quale giocatore, mentre svolgeva anche l'attività di allenatore, con un accordo economico sottoscritto con la stessa società.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale e alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore
Avv. Felice Luigi Crosta

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 29 MARZO 2022

IL SEGRETARIO
Wanda COSTANTINO

IL PRESIDENTE
Dott. Sandro MORGANA